



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2011
COM(2011) 446 definitivo

2011/0193 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

RELAZIONE

1. CONTESTO

Islanda e Montenegro

Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha rilevato nelle sue conclusioni che l'Islanda soddisfa i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, si è compiaciuto del parere della Commissione sulla domanda di adesione all'UE presentata dall'Islanda e, su queste basi, ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda. L'Islanda è quindi un paese candidato.

Il Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2010 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'allargamento e ha convenuto di concedere al Montenegro lo status di paese candidato.

La Commissione propone pertanto al Consiglio e al Parlamento di modificare il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) onde trasferire l'Islanda e il Montenegro dall'elenco dei paesi candidati potenziali (Allegato II) all'elenco dei paesi candidati (Allegato I).

Articolo 19

La Commissione propone al Consiglio e al Parlamento di modificare l'articolo 19 "Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni" del regolamento IPA (CE) n. 1085/2006 onde allinearne le disposizioni a quelle dell'articolo 21 "Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione" del regolamento ENPI (CE) n. 1638/2006.

La modifica risponde alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri dell'UE coinvolti nei programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) IPA per quanto riguarda la partecipazione agli inviti a presentare proposte. Gli Stati membri hanno chiesto che la partecipazione agli inviti a presentare proposte sia limitata ai candidati dei paesi che partecipano al pertinente programma CBC dell'IPA, come avviene già per i programmi CBC dell'ENPI. Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre prima possibile una soluzione.

La Commissione ha valutato le possibili implicazioni di una revisione dell'articolo 19, specie per quanto riguarda la coerenza con gli altri strumenti di assistenza esterna e in particolare l'ENPI, che ha una componente CBC. La Commissione propone pertanto di allineare l'articolo 19 con l'articolo 21 del regolamento ENPI (CE) n. 1638/2006 inserendo un nuovo paragrafo 9 che consenta di limitare ai soggetti locali la partecipazione agli inviti a presentare proposte in considerazione del carattere locale dei programmi CBC.

Assistenza alla comunità turco-cipriota e comitato di gestione IPA

La Commissione propone di modificare il regolamento IPA per consentire al comitato Phare di continuare ad assisterla nella gestione dell'assistenza finanziaria alla comunità turco-cipriota in conformità del regolamento (CE) n. 389/2006 sull'assistenza alla comunità turco-cipriota.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)¹.

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)².

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione³.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La Commissione ha valutato le possibili implicazioni di una revisione dell'articolo 19 sotto due aspetti:

- 1) coerenza con il regolamento 2112/2005 (il "regolamento sullo svincolo")
- 2) coerenza con gli altri strumenti di assistenza esterna.

Al termine della valutazione si è concluso che l'articolo 19 del regolamento IPA (CE) n. 1085/2006 deve essere allineato con l'articolo 21 "Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione" del regolamento ENPI (CE) n. 1638/2006 mediante l'inserimento di un nuovo paragrafo 9 nel regolamento IPA.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE, RACCOLTA E UTILIZZAZIONE DEI PARERI DEGLI ESPERTI

La Commissione ha proceduto a una consultazione interna. Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte: tre modifiche del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

⁽¹⁾ [GUL 210 del 31.7.2006](#), pag. 82.

⁽²⁾ [GUL 170 del 29.6.2007](#), pag. 1.

⁽³⁾ [GUL 65 del 7.3.2006](#), pag. 5.

- I. In seguito alle decisioni del Consiglio europeo, l'Islanda e il Montenegro saranno trasferiti dall'elenco dei paesi candidati potenziali (Allegato II) all'elenco dei paesi candidati (Allegato I).
- II. Un nuovo paragrafo 9 sarà aggiunto all'articolo 19.
- III. All'articolo 25, paragrafo 1, il secondo comma è modificato.

Base giuridica

Articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Non pertinente.

Principio di proporzionalità

Non pertinente.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: modifica del regolamento del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo di seguito esposto: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006⁵, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione prevede un'assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali per il loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'*acquis UE*, in prospettiva dell'adesione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio fa una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.
- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 si è compiaciuto del parere della Commissione sulla domanda di adesione all'UE presentata dall'Islanda, ha rilevato che l'Islanda soddisfa i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda. L'Islanda è quindi un paese candidato.
- (4) Il Consiglio europeo del 17 dicembre 2010 ha approvato le conclusioni del Consiglio del dicembre 2010 sull'allargamento e ha convenuto di concedere al Montenegro lo status di paese candidato.
- (5) Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre una modifica dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio onde chiarire le norme relative alla partecipazione all'assegnazione dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito della componente "cooperazione transfrontaliera" dell'IPA e garantire la coerenza con gli

⁽⁴⁾ GU C ... del ..., pag. .

⁽⁵⁾ [GUL 210 del 31.7.2006](#), pag. 82.

altri strumenti di assistenza esterna, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

- (6) Il regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione⁶ incarica il comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989 ("comitato Phare")⁷ di assistere la Commissione nella gestione dell'assistenza alla comunità turco-cipriota. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è stato abrogato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, ma rimane d'applicazione per gli atti giuridici e gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007. Poiché il regolamento (CE) n. 389/2006 continuerà ad essere l'atto di base per il sostegno finanziario alla comunità turco-cipriota per il periodo successivo agli esercizi finanziari in questione, anche il comitato Phare deve essere mantenuto a tale scopo.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1085/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

- (1) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione."

- (2) Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito da quanto segue:

"Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 nonché ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(*) e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio(**).

*GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

**GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5."

- (3) All'allegato I, dopo "Croazia" sono inserite le seguenti voci:

"— Islanda

⁽⁶⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

— Montenegro".

(4) All'allegato II, le seguenti voci sono soppresse:

"— Islanda

— Montenegro".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente